N. 9467/15 R.G.L.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado instaurata

da

S.P.A.,

con gli avv.ti e presso il cui studio in Milano, , ha eletto domicilio,

- RICORRENTE -

contro

con gli avv.ti Massimo Compagnino e Valentina Prascina presso il cui studio in Milano, via Salvini n. 10, ha eletto domicilio,

- RESISTENTE -

Oggetto: impugnazione sanzione disciplinare conservativa

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 21 agosto 2015, ritualmente notificato alla resistente in data 8 settembre, 2015, ... S.p.A. adiva il Tribunale di Milano per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Nel merito:

Accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per n. 3 giorni irrogata alla sig.ra. ... con lettera del 6 luglio 2015.

In ogni caso, con rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge".

Si costituiva ritualmente la resistente, contrastando la pretesa avversaria e chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione; in subordine, la conversione in semplice rimprovero scritto o verbale.

All'udienza ex art. 420 c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione, la difesa della parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a depositare note in replica alle censure avversarie di tardività della contestazione e di omessa affissione del codice disciplinare; chiedeva altresì di poter produrre documenti (codice disciplinare affisso, relazione ispettiva da cui si sarebbe evinto il momento della conoscenza dei fatti da parte dell'organo competente) e articolava, nelle medesime note difensive, prove orali (tre capitoli) a confutazione dei rilievi di controparte.

A scioglimento di riserva, con ordinanza in data 19 gennaio 2016, il giudice respingeva tanto la richiesta di produzione documentale che di integrazione istruttoria.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori incombenti, fissava quindi udienza di discussione che si teneva in data 1 marzo 2016.

In quella sede, la difesa della parte ricorrente insisteva perché il giudice, a modifica dell'ordinanza predetta, ammettesse la documentazione integrativa e i tre capitoli di prova orale formulati nelle note verbale.

I procuratori procedevano altresì alla discussione della causa.

Il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, disattesa ogni ulteriori richiesta, depositava separato dispositivo in via telematica.

Ciò posto, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

Si rammenta che la Banca procedente ha agito al fine di far accertare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per tre giorni irrogata alla convenuta il 6 luglio 2015.

In particolare, ha imputato alla dipendente - responsabile della gestione delle relazioni creditizie di un portafoglio di piccole imprese, clienti della filiale di Melegnano - di avere indebitamente concesso reiterate proroghe (41) delle scadenze delle ricevute bancarie anticipate alla cliente dal 2001 della filiale di Melegnano.

L'anomalia era stata peraltro segnalato dalla stessa convenuta il 31 ottobre 2014, all'esito della periodica revisione degli affidamenti in scadenza.

Le colleghe operative sottoposte alla convenuta (signore) avevano riferito di essere state autorizzate verbalmente dalla signora a procedere nel senso suddetto mentre il cliente, interpellato espressamente, riconosceva di aver emesso ricevute bancarie in assenza di un credito sottostante.

La banche imputava quindi alla convenuta l'omessa rilevazione dell'evidente anomalia, insita nelle reiterate proroghe delle scadenze delle ricevute citate. Ciò avrebbe impedito di intercettare il comportamento scorretto del cliente e di assumere tempestive iniziative, volte a contenere l'esposizione della banca nei confronti dell'impresa.

Con missiva del 19 maggio 2015 la Banca aveva quindi contestato disciplinarmente alla signora Fasoli le suddette mancanze.

La convenuta aveva chiesto di rispondere con l'assistenza del proprio rappresentante sindacale di fiducia il che era avvenuto il 23 giugno 2015.

Nell'occasione, la dipendente aveva presentato una memoria scritta, poi sottoposta al Servizio di Auditing aziendale e all'esito del cui esame - ritenuto che le risposte offerte dalla dipendente non fossero idonee a discolparla – aveva irrogato la sanzione disciplinare oggetto di causa.

La Banca riteneva difficile credere che la convenuta non fosse a conoscenza – avendole invece verbalmente autorizzate, come riferito dalle colleghe - delle indebite

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

proroghe in questione. Peraltro, nella sua memoria di risposta alla contestazione aziendale, la signora sullo specifico punto, si era limitata a riferire di non ricordare.

In ogni caso, anche volendo ammettere che la dipendente non fosse a conoscenza di dette proroghe, in ragione del suo ruolo - comprendente compiti di monitoraggio costante delle relazioni creditizie con i clienti – avrebbe dovuto intercettare e segnalare tali anomalie (iniziate nel maggio 2013) - ben prima dell'ottobre 2014, allorché lei stessa le aveva rilevate.

La Banca reputava inoltre infondati i tentativi della convenuta di scaricare su organi superiori la responsabilità delle sue omissioni, avendo la dipendente lamentato la mancanza di allarmi automatici da parte del sistema informatico aziendale.

Rientrava invece nei compiti della signora di segnalare anomalie creditizie non rilevate automaticamente dal sistema interno.

A fronte di ciò, la convenuta - previa diverse ricostruzione in fatto - aveva in primo luogo eccepito la mancanza di tempestività della sanzione; ciò in quanto la Banca - in persona del direttore di filiale, dott. - era a conoscenza già da 25 settembre 2014 del fatto contestato.

Peraltro, nel gennaio 2014, in occasione della revisione delle posizioni del cliente, senza aggravio del rischio del credito, la proposta della convenuta era stata approvata non solo dal direttore di filiale ma anche deliberata senza modifiche dalla Direzione Regionale.

La convenuta evidenziava anche come il sistema aziendale NP00 non rilevasse automaticamente la presenza di proroghe, una volta inserite in capo ad un cliente e come non venisse prodotto alcun alert message, né a livello di interrogazioni statistiche in percentuale né a livello di tabulati.

Era quindi impossibile rendersi conto della presenza di proroghe in assenza di avvisi scritti o orali da parte delle addette operativ e senza effettuare un'analitica revisione della pratica, vale a dire entrare in ogni singolo effetto bancario e visualizzarne lo storico: incombente laborioso che si effettua solo in caso di revisione annuale o in presenza di segnalazioni di aumento di rischio della posizione.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

In buona sostanza dunque, effettuate le verifiche del caso, già il 25 settembre 2014 la convenuta aveva avvertito il responsabile di filiale, chiesto spiegazioni alle colleghe nonché convocato il titolare della . il quale aveva ammesso che le operazioni di proroga non avevano un credito sottostante in quanto un cliente che avrebbe dovuto procedere al pagamento delle ricevute bancarie alla scadenza era diventato insolvente. Il signor aveva altresì ammesso di avere presentato alla banca crediti di comodo (inesistenti), utilizzando nominativi già conosciuti dall'Istituto.

A partire, dunque, dalla data suddetta i fatti oggetto di contestazione disciplinare nei confronti della convenuta erano da ritenere ben noti al datore di lavoro.

La convenuta eccepiva altresì la nullità della sanzione, per violazione del principio di tassatività e omessa prova dell'inclusione della condotta nel codice disciplinare, lamentando altresì la violazione dell'obbligo di affissione del codice stesso.

In subordine, la dipendente censurava la sproporzione della sanzione ai sensi dell'art. 2016 c.c., chiedendo che venisse convertita in rimprovero scritto o verbale.

Ciò posto, il ricorso della Banca non può essere accolto, dovendosi ritenere provato in causa, *per tabulas*, che la sanzione non sia stata tempestivamente irrogata.

Come chiarito da condivisa giurisprudenza di legittimità e merito, l'addebito disciplinare deve essere contestato con immediatezza e specificità, in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore, costituenti illecito disciplinare, appaiono ragionevolmente sussistenti (rif. Cass. n. 7983/2003; 8461/2007; 2023/2006; 241/2006; Trib Milano 26 novembre 1993).

Più recentemente, la Corte di Cassazione si è così pronunciata: *"Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 300/1970 la tempestività della contestazione disciplinare deve essere valutata con riguardo al momento in cui i fatti da contestare appaiono ragionevolmente sussistenti in tal modo si garantisce, da un lato, l'interesse del datore di lavoro a promuovere il procedimento disciplinare una volta acquisiti importanti elementi di fatto della vicenda e, dall'altro, del lavoratore al più rapido avvio del procedimento, a tutela dell'integrità delle proprie difese e per evitare il perpetuarsi di una situazione di incertezza in ordine alla sorte del proprio rapporto di lavoro"* (Sez. Lav. n. 28448/2008).

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

Quindi, tra la conoscenza del fatto e la sua contestazione non può trascorrere più del tempo ragionevolmente necessario al datore di lavoro per fare un minimo di accertamenti ed assumere la decisione di dare inizio al procedimento disciplinare.

L'ampiezza di tale intervallo temporale è ovviamente variabile, in dipendenza del tipo di addebito e della struttura organizzativa in cui il lavoratore è inserito ma va rimarcato come il principio di tempestività non risponda solo al diritto difensivo garantito al lavoratore, di meglio formulare le proprie difese di un fatto appena accaduto, per contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro, ma sia elemento costitutivo del diritto dell'azienda di sanzionare il dipendente.

Nel caso concreto, la contestazione alla signora risulta effettuata in data 19 maggio 2015, ma si riferisce a fatti segnalati dalla stessa resistente sin dal 25 settembre 2014, quando, effettuata la revisione della posizione di ha avvertito immediatamente delle anomale risultanze il responsabile di filiale, chiedendo altresì giustificazioni alle colleghe il che dimostra che lo svolgimento dei fatti oggetto di contestazione era chiaro sin da quel momento all'istituto bancario. Inoltre, non è contestato che, sempre il lo stesso giorno, la resistente abbia convocato il signor ottenendo dallo stesso spiegazioni più che sufficienti a chiarire il quadro complessivo della vicenda.

Può quindi essere affermato che i fatti oggetto di contestazione disciplinare nei confronti della sig.ra erano pacificamente ben noti alla Banca già dalla fine di settembre 2014.

La contestazione disciplinare risulta invece formalizzata 8 mesi dopo, solo con missiva del 19 maggio 2015.

Obiettivamente, a fronte di simili evidenze, non pare credibile che l abbia necessitato di un arco di tempo così ampio per pervenire ad una contestazione disciplinare inerente fatti identici a quelli accertati (peraltro dalla stessa convenuta) a fine settembre 2014 nell'ambito di una filiale (Melegnano), sulla cui ampiezza ed eventuale complessità di accertamenti necessari la Banca nulla riferisce in ricorso.

Si rammenta che, in occasione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. del 14 gennaio 2016, la difesa attorea ha chiesto di essere autorizzata a produrre comunicazione dell'ufficio Internal Audit

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

dell'11 maggio 2015, a riprova della circostanza che, solo in quella data, l'organo competente avrebbe avuto conoscenza dei fatti.

Detta produzione documentale non è stata tuttavia autorizzata in quanto ritenuta tardiva, analogamente ai capitoli di prova articolati nelle note a verbale del 14 gennaio 2016.

Reputa chi scrive che, in ragione dell'onere della prova rispettivamente gravante sulle parti, una simile produzione avrebbe dovuto avvenire, da parte d , sin dalla sua costituzione in giudizio e non in seguito alle censure mosse dalla controparte in memoria di costituzione in punto di carente tempestività della contestazione.

Contrariamente a quanto si evince dalla giurisprudenza citata nelle note a verbale del 14 gennaio 2016, una simile difesa non integra *"un'inaspettata contestazione"* (rif. Cass. n. 1509/1995) quanto, piuttosto, un'eccezione del tutto prevedibile per cui, nello specifico, non pare controvertersi di *"nuovi mezzi di prova giustificati dall'evoluzione della vicenda processuale"*, come sostenuto in sede di discussione.

La vicenda processuale è stata infatti impostata, nei termini sopra riportati, dalla stessa Banca procedente, gravata, *in primis*, dall'onere di dimostrare la tempestività della sua iniziativa disciplinare.

Quanto all'affermazione che il difetto di immediatezza della contestazione - quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 7 L. 300/1970 - costituisca un'eccezione in senso stretto nel caso di addebito disciplinare, *nulla questio.*

Peraltro, il difetto di immediatezza è stato censurato esplicitamente dalla convenuta in memoria di costituzione.

In ragione di quanto precede, la contestazione disciplinare in esame deve essere ritenuta tardiva e, per tale motivo, va annullata, come chiesto in principalità dalla convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) **respinge le domande avanzate in ricorso;**

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

2) conseguentemente, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per tre giorni irrogata alla resistente con lettera del 6 luglio 2015;
3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Milano, 1 marzo 2016

Il giudice

Francesca Saioni

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2